

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI BOLOGNA E L'AUTORITA' D'AMBITO DI BOLOGNA PER LA GESTIONE OPERATIVA DELLE COMPETENZE DELL'AUTORITA'

Premesso che:

- La Regione Emilia Romagna con legge n 10 del 30.06.2008, "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma della amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", sulla base dell'art. 2, comma 38, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008), ha avviato il processo di riorganizzazione degli ambiti territoriali ottimali e in particolare:
 - ha individuato il territorio provinciale quale minima aggregazione di ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - ha previsto che la Provincia e i Comuni partecipino obbligatoriamente, per l'esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani loro spettanti, alla forma di cooperazione della convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 /2000, avente personalità giuridica di diritto pubblico;
 - ha stabilito che la convenzione individui le modalità di esercizio delle funzioni da parte dei soggetti partecipanti ed il soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti
- in attuazione delle disposizioni normative suddette la Provincia di Bologna e i Comuni del suo territorio hanno sottoscritto in data _____ la convenzione istitutiva dell'Autorità d'ambito di Bologna.
- la suddetta convenzione prevede che:
 - tale nuova Autorità è un soggetto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e pertanto ad esso sono imputati tutti i rapporti giuridici conseguenti all'esercizio delle funzioni previste dalla legge
 - la Provincia di Bologna è individuata quale soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti ai sensi dell'articolo 30, comma 4 L.R. 10/2008
 - è demandata ad una specifica convenzione fra Autorità d'ambito e Provincia la gestione operativa degli adempimenti di cui alla L.R. 10/2008 e di quant'altro previsto dalla convenzione istitutiva, individuando in particolare le modalità di esercizio delle funzioni da parte del soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti, nonché le modalità di gestione delle risorse;

Richiamata la suddetta convenzione istitutiva e in particolare l'articolo 18 che prevede:

1. *L'Autorità per lo svolgimento dei compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di cui alla presente convenzione si avvale di una specifica struttura organizzativa della Provincia.*
2. *Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1 e di eventuali ulteriori attività omogenee, la Provincia provvede ad individuare, in base agli indirizzi forniti dall'assemblea, un'unità organizzativa dotandola di risorse umane e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti ad essa affidati. Il dirigente responsabile di tale unità organizzativa è incaricato, ai sensi della vigente normativa, dal Presidente della Provincia previa espressione, da parte dell'assemblea di quanto previsto all'art. 12 comma 2 lettere q) ed r).*

3. *Al dirigente responsabile dell'unità organizzativa di cui al precedente comma 2 spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Autorità verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dalla presente convenzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Autorità. Lo svolgimento dei compiti previsti al precedente comma 1 implica la sottoscrizione da parte dei competenti organi gestionali della Provincia di tutti i relativi atti, compresi pareri, visti, attestazioni previsti dalla legge, con imputazione diretta all'Autorità degli effetti giuridici degli atti medesimi salvo i casi stabiliti nella Convenzione di cui all'art.12 comma 2 lettera m.*
4. *La Provincia provvede alla copertura della dotazione organica dell'unità organizzativa di cui al precedente comma 2 tenuto conto delle procedure previste all'art. 42 commi 1 e 3 della L.R. 10/2008.*

LE PARTI

LA PROVINCIA DI BOLOGNA (d'ora in poi per comodità la Provincia) codice fiscale _____, qui rappresentata da _____, nato a _____ il _____

E

L'AUTORITA D'AMBITO DI BOLOGNA (d'ora in poi per comodità l'Autorità) codice fiscale _____, qui rappresentata da _____, nato a _____ il _____

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO

La presente convenzione, in attuazione dell'articolo 30 comma 4 della legge regionale 10 /2008 e della convenzione istitutiva dell'Autorità d'ambito di Bologna, ha ad oggetto la gestione operativa degli adempimenti di cui alla L.R. 10/2008 e di quant'altro previsto dalla convenzione istituiva o comunque necessario per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Autorità.

ARTICOLO 2 -STRUTTURA OPERATIVA

Per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nella relazione di accompagnamento al bilancio previsionale e programmatico dell'Autorità, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, la Provincia individua una struttura organizzativa dotandola delle risorse umane e strumentali ritenute necessarie.

Il dirigente dell'unità organizzativa di supporto all'Autorità effettua la gestione amministrativa finanziaria e tecnica ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs 267/2000, e in particolare:

- Predispone la proposta di bilancio preventivo e consuntivo dell'Autorità d'ambito da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relative variazioni;
- Verifica le entrate e trasferisce le risorse sul bilancio dell'Autorità d'ambito da trasferire alla Provincia in base a quanto previsto dall'articolo 4;
- Adotta tutti gli atti amministrativi rientranti fra le competenze di cui all'articolo 1 della presente convenzione, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge all'Autorità;
- Stipula i contratti per conto dell'Autorità necessari al suo funzionamento operativo e all'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge all'Autorità;
- Rende parere di regolarità tecnica sulle deliberazioni dell'Assemblea dell'Autorità;

Gli effetti degli atti assunti dal dirigente nell'esercizio delle funzioni riferite alle attività dell'Autorità sono imputati all'Autorità medesima.

Tale dirigente svolge altresì le sue funzioni nel quadro dei poteri degli organi di governo dell'Autorità previsti dalla Convenzione istitutiva e tenuto conto dell'organizzazione provinciale.

Il dirigente è direttamente responsabile sul piano amministrativo, contabile e civile per gli eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle attività a lui assegnate dalla presente convenzione; in tali casi la responsabilità civile si estende all'Autorità secondo quanto disposto dall'articolo 28 della Costituzione.

ARTICOLO 3 –SUPPORTO TRASVERSALE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI STAFF

Gli uffici di staff della Provincia garantiscono il supporto necessario all'unità organizzativa di cui all'articolo 2, ove necessario, e in particolare nei seguenti ambiti:

- Bilancio
- Personale
- Funzione di protocollo e di archivio
- Edilizia e patrimonio
- Sicurezza sui luoghi di lavoro
- Provveditorato
- Servizi informativi e informatici
- Consulenza legale e amministrativa
- Controllo di gestione

Il dirigente responsabile dei Servizi economico-finanziari della Provincia rende parere di regolarità contabile sulle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo approvato dall'Assemblea dell'Autorità e relative variazioni.

ARTICOLO 4 - RAPPORTI FINANZIARI

L'Autorità trasferisce annualmente alla Provincia le risorse necessarie per l'adeguato esercizio delle competenze disciplinate dalla presente convenzione. Annualmente vengono assegnate con il PEG, a seguito di negoziazione di budget, le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione, che costituiscono una spesa vincolata.

Nell'ambito delle risorse trasferite dall'Autorità alla Provincia viene individuato inoltre l'ammontare delle spese di funzionamento dell'Autorità e, in particolare, delle spese di personale, per i locali utilizzati, per le utenze, di provveditorato, nonché a copertura dei servizi di cui all'art. 3.

ARTICOLO 5 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia ad eventuali specifici accordi attuativi di natura gestionale tra il dirigente dell'unità organizzativa di cui all'articolo 2, in nome e per conto dell'Autorità e i responsabili delle unità organizzative della Provincia di volta in volta interessate.

ARTICOLO 6 - RENDICONTO DELLE ATTIVITA'

Il dirigente di cui all'articolo 2 rende conto annualmente del funzionamento della struttura, dei rapporti con l'ente che mette a disposizione le risorse umane e strumentali, dell'andamento e delle problematiche eventualmente intercorse nella gestione delle attività di cui alla presente convenzione, in sede di approvazione del bilancio consuntivo all'Assemblea dell'Autorità. Di tale relazione si terrà conto in sede di redazione del bilancio per gli anni successivi.

ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Autorità e la Provincia, ciascuna per le rispettive competenze, sono titolari, ai sensi del D.Lgs 196/2003, dei dati personali trattati nell'ambito dell'esercizio delle funzioni previste dalla legge. Il dirigente provinciale dell'unità operativa di cui all'articolo 2 è Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali necessari alle funzioni e ai compiti conferiti alla Provincia con la presente convenzione ed è tenuto a rispettare le istruzioni del titolare. Tale Responsabilità è richiamata nell'atto di incarico dirigenziale a cui sono allegate le istruzioni per il trattamento dei dati.

ARTICOLO 8 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La Provincia garantisce la sicurezza nei luoghi di lavoro ai lavoratori di cui all'art. 2 della presente convenzione, che utilizzano una sede di lavoro che rientra nella sua disponibilità, al pari degli altri lavoratori.

ARTICOLO 9 – DURATA

La presente convenzione ha durata pari a quella della convenzione istitutiva dell'Autorità. In caso di scioglimento dell'Autorità a seguito di unificazione con uno o più ambiti territoriali contigui, la presente convenzione si intende implicitamente e automaticamente risolta.

ARTICOLO 10 – FASE DI AVVIO

L'Autorità predispone lo stato di consistenza patrimoniale dell'ente neo costituito avvalendosi della struttura organizzativa. L'Autorità si avvale della struttura organizzativa per la regolazione dei crediti e dei debiti a cui è succeduta in seguito all'estinzione dell'Agenzia d'ambito.

L'Autorità assegna alla Provincia, con vincolo di destinazione, i beni mobili sulla base dello stato di consistenza.

Contestualmente alla definizione di cui al primo comma vengono quantificati i costi di gestione relativi al II semestre 2009 con le modalità di cui al precedente articolo 4.

ARTICOLO 11 – CONTROVERSIE E REGISTRAZIONE

Le eventuali controversie fra le parti inerenti l'interpretazione della presente convenzione sono prioritariamente risolte in via bonaria. In tal caso la soluzione della controversia è risolta da un collegio di tre arbitri nominati di comune accordo fra le parti.

La registrazione della presente convenzione è prevista solo in caso d'uso.

Letto, scritto e approvato

Bologna,

Data, _____

Il rappresentante della Provincia	Il rappresentante dell'Autorità
-----------------------------------	---------------------------------